



*Regione Siciliana*  
*Assessorato Regionale delle Attività Produttive*  
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D. P. Reg. 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n.12 con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n.643/SG del 29.11.2017 con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore Regionale per le Attività Produttive all'On. Avv. Girolamo Turano;
- VISTO** il D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 143, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di istruzione professionale, il cui art. 3 ha espressamente individuato, tra le funzioni amministrative trasferite all'Amministrazione regionale, quelle relative alla formazione degli operatori del commercio;
- VISTO** il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*", e in modo particolare gli articoli del titolo I – misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi;
- VISTA** la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, di riforma della disciplina del commercio, il cui art. 3 prevede, per l'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, il possesso di taluni requisiti tra i quali l'aver frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione Siciliana, il cui programma deve essere indicato dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (oggi Assessore alle Attività Produttive);

- VISTO** altresì, l'art. 4, comma 2, della citata legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, il quale dispone che i corsi professionali abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, sono tenuti, in via prioritaria, dalle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, dagli enti da queste costituiti, dagli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976 n. 24, nonché dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in base a specifiche convenzioni con l'Assessorato;
- VISTA** la legge 25 agosto 1991, n. 287, relativa alla disciplina sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi;
- VISTO** l'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*" con il quale i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare e per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono stati unificati;
- VISTO** in particolare, il comma 6, lettera a), del citato art. 71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 il quale prevede, tra i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, quello di "*...avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano*";
- VISTA** la legge 3 maggio 1985, n. 204, recante le norme per la "*Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio*", il cui art. 5 ha disposto, tra i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, quello di "*...avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni*";
- VISTO** l'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*" con il quale, tra l'altro, è stato soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204;
- VISTO** il decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 ottobre 2011 con il quale sono state emanate disposizioni concernenti le "*Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*";
- VISTA** la legge 3 febbraio 1989, n. 39, relativa alla disciplina della professione di mediatore, il cui art. 2, comma 3, lettera e), prevede per l'esercizio dell'attività il possesso di taluni requisiti tra i quali, in alternativa con altri, quello di "*...avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto*";
- VISTO** il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 21 febbraio 1990, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, recante il "*Regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione*";

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 21 dicembre 1990, n. 452, recante “*Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione*”;

**VISTO** l'art. 73 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante “*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*” con il quale, tra l'altro, è stato soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

**VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 ottobre 2011 con il quale sono state emanate disposizioni concernenti le “*Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*”;

**VISTO** il D.A. n. 581/GAB del 16.12.2014 che disciplina la materia relativa alla organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio delle sotto indicate attività:

a) commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (sigla AS);

b) agente e rappresentante di commercio, di seguito denominati semplicemente “corsi per agenti” (sigla AC);

c) agente di affari in mediazione, di seguito denominati semplicemente “corsi per mediatori” (sigla AM);

**VISTO** il D.A. 369/1.S del 30.03.2020 che, in deroga a quanto precedentemente disposto con il DA 581/GAB del 16.12.2014, consente l'utilizzo della Formazione a distanza, FAD in modalità sincrona per l'attivazione dei corsi, previsti dalle convenzioni in corso di validità, fino alla comunicazione di cessata emergenza da parte degli Organi governativi preposti;

**VISTO** il D.D.G.450 del 02.04.2020 relativo all'approvazione delle modalità corsi in FAD;

**VISTO** il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, convertito con modificazioni, in Legge 18 febbraio 2022, n. 11, il quale stabilisce che lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

**CONSIDERATO** che le disposizioni di cui al citato D.A. 369/1.S del 30.03.2020, in seguito a quanto stabilito dal citato D.L. n. 221/2021, hanno efficacia sino al 31 marzo 2022;

**CONSIDERATO** tuttavia che la modalità FAD, per l'assenza di qualsiasi rapporto interpersonale, rimane un valido strumento per ridurre il rischio di contagio, assicurando al contempo l'offerta formativa;

**RITENUTO** necessario mantenere anche la modalità FAD, quale forma di erogazione dell'offerta formativa, in deroga a quanto disposto con il D.A. n. 581/GAB del 2014, fino al 31 dicembre 2022, nelle more dell'adozione di nuove linee guida;

**CONSIDERATO** che sarà assolto l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento previsto dall'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014 n.21, come modificato dall'art. 98, comma 6 della Legge regionale n.9/2015;

**Decreta**

Articolo 1

Le disposizioni di cui al D.A. n. 369/1.S del 30 marzo 2020 e le conseguenti indicazioni operative fornite con il successivo D.D.G.450 del 02.04.2020, relative alla modalità FAD prevista quale forma di erogazione dell'offerta formativa in deroga a quanto disposto con il D.A. n. 581/GAB del 16.12.2014, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022, nelle more dell'adozione di nuove linee guida.

Articolo 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell'Assessorato delle Attività produttive come previsto dall'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014 n.21, modificato dall'art. 98, comma 6 della Legge regionale n.9/2015.

II DIRIGENTE del SERVIZIO  
Vincenzo Guella

IL DIRIGENTE GENERALE  
Carmelo Frittitta

L' Assessore  
On.le Avv. Girolamo Turano